



Città di Modica

E. I.

DELIBERAZIONE  
della  
GIUNTA COMUNALE  
N. 256 del 27 SET. 2019

**OGGETTO:** Regolamento per l'applicazione delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) e del Regolamento edilizio comunale (R.E.C.) per il calcolo delle superfici, dei volumi e delle altezze da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 16,00 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 47667 del 27.09.2019, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Dato atto che il presente provvedimento, in quanto atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, nonché dell'articolo 48, comma 2, e 107, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000 non necessita di alcun parere;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

**DELIBERA**

**DELIBERA**

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li 27.09.2019

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 30 SET. 2019 al 15 OTT. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 27.09.2019

Il Segretario Generale

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

Prot. n. 47667 del 27 SET 2019

PROPOSTA di DELIBERAZIONE  
della GIUNTA COMUNALE

**SETTORE VI**  
SITR-URBANISTICA-CENTRO STORICO  
UNESCO e AUTOPARCO

**Oggetto:** REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE(N.T.A.) E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (R.E.C.) PER IL CALCOLO DELLE SUPERFICI, DEI VOLUMI E DELLE ALTEZZE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

\*\*\*\*\*

### Il Responsabile ad interim del Settore Sesto

#### *Premesso:*

che i principali indici e parametri (Superficie lorda, Volume, altezza degli edifici, ecc.) che vengono definiti dal REC (REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE) e dalle NTA (NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE) del PRG, richiedono la definizione di regole per essere applicati correttamente e/o per essere interpretati da tutti nella stessa maniera.

che allo scopo di fornire agli uffici e all'utenza maggiori certezze, anche in relazione all'esperienza maturata a quasi due anni dall'approvazione del nuovo piano per alcune difficoltà insorte nell'applicazione delle norme e per l'entrata in vigore di nuove leggi che incidono in alcuni dei suddetti parametri, si ritiene utile l'adozione di un regolamento con alcuni esempi di applicazione,

Che l'ufficio competente ha redatto un apposito regolamento,

#### *Ritenuto:*

che si debba provvedere in merito,

che il provvedimento debba essere adottato dal Consiglio Comunale in quanto non si tratta di mera interpretazione dei contenuti del decreto di approvazione del PRG ma di norme riguardanti la disciplina dell'attività edilizia nel territorio, con necessità di valutazioni ad essa connesse,

#### *Richiamate al riguardo:*

il D.lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii;

il D.P.R. n°380/2001, art. 2

la L.R. n°16/2016, art. 1


la L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii

#### Propone alla GIUNTA COMUNALE



1. Di richiamare tutto quanto in premessa per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione delle N.T.A. e del R.E.C. per il calcolo delle superfici, dei volumi e delle altezze;
3. Dare mandato al Segretario Generale per la predisposizione e l'inoltro dell'atto conseguente alla Presidenza del Consiglio Comunale per l'avvio dell'iter di esame da parte del predetto Consiglio;

4. Dare atto che l'adozione della presente Deliberazione, non comporta assunzione di oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
5. Di disporre al competente Servizio di Segreteria generale la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione Amministrazione trasparente, in adempimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A.

Visto dell'Assessore all'Urbanistica  
Ing. Giorgio Linguanti



Il Responsabile ad interim del Settore  
Geom. Vincenzo Terranova



# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NDA E DEL REC PER IL CALCOLO DELLE SUPERFICI, DEI VOLUMI E DELLE ALTEZZE

---

## *Indice sommario*

PREMESSA.....	2
RIFERIMENTI NORMATIVI .....	2
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA).....	2
NTA -23.10 - Superficie lorda complessiva di pavimento.....	2
NTA-23.11 - Volume edilizio .....	2
NTA-23.12 - Altezza dei fabbricati .....	3
NTA-23.16 - Portici, porticati, gallerie e passaggi coperti .....	3
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC) .....	3
REC- ART.92 Sottotetti.....	3
NORME DI LEGGE.....	4
LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 22/4/2005 .....	4
DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102.....	4
REGOLAMENTAZIONE E SCHEMI APPLICATIVI .....	6
ART.1.    REGOLAMENTAZIONE E SCHEMI RELATIVI AI SOTTOTETTI NON ABITABILI. ....	6
SCHEMI GRAFICI SOTTOTETTI.....	7
ART.2.    REGOLAMENTAZIONE E SCHEMI RELATIVI ALLE ALTEZZE .....	8
SCHEMI GRAFICI PER LE ALTEZZE .....	9
ART.3.    REGOLAMENTAZIONE E SCHEMI RELATIVI AL CALCOLO DEI VOLUMI.....	13
SCHEMA GRAFICO PER DEFINIRE L'INTERRAMENTO.....	15

## PREMESSA

I principali indici e parametri (Superficie lorda, Volume, altezza degli edifici, ecc.) che vengono definiti dal REC (REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE) e dalle NTA (NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE) del PRG, richiedono la definizione di regole per essere applicati correttamente e/o per essere interpretati da tutti nella stessa maniera.

Allo scopo di fornire agli uffici e all'utenza maggiori certezze, anche in relazione all'esperienza maturata a quasi due anni dall'approvazione del nuovo piano per alcune difficoltà insorte nell'applicazione delle norme e per l'entrata in vigore di nuove leggi che incidono in alcuni dei suddetti parametri, si ritiene utile l'adozione di un regolamento con alcuni esempi di applicazione.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)

#### *NTA -23.10 - Superficie lorda complessiva di pavimento*

*La superficie lorda complessiva di pavimento è la somma delle superfici comprese entro il profilo esterno delle pareti di chiusura dei singoli piani agibili, nonché delle superfici degli eventuali piani interrati e soppalchi.*

*Nel caso di piani interrati o seminterrati vanno computati nella superficie lorda di pavimento gli spazi adibiti a*

- laboratori, uffici, locali destinati alla vendita, sale di riunione, locali pubblici o comunque agibili con permanenza, anche temporanea di persone.*

*Nel caso di piani sottotetto abitabili va computata la superficie lorda di pavimento per le parti con altezza maggiore o uguale a ml. 2.30.*

*Nei piani che siano interrati per almeno il 50% della superficie laterale non vanno computati gli spazi adibiti a*

- cantine, servizi tecnici, depositi, parcheggi ed autorimesse con i relativi spazi di manovra e di accesso, limitatamente agli edifici di carattere direzionale, gli spazi adibiti a biblioteche ed archivi.*

*Non sono inoltre computati*

- gli aggetti aperti, le terrazze, le logge,<sup>1</sup> i portici ed i porticati asserviti ad uso pubblico,<sup>2</sup> i passaggi e gli spazi coperti di uso collettivo, i porticati di uso comune con le relative superfici destinate a locali accessori così come definite al successivo art. 23.16, i sotto tetti non abitabili, gli spazi adibiti a scale ed ascensori, gli spazi adibiti a impianti tecnologici nonché i locali al di sopra della terrazza come appresso definiti agli artt. 30 e seguenti.*

*E' ammessa l'utilizzazione ai fini residenziali dei sottotetti nei limiti fissati dal Regolamento Edilizio; la relativa superficie è computata nella superficie lorda complessiva di pavimento.*

#### *NTA-23.11 - Volume edilizio*

*Ai fini dell'applicazione degli indici di edificazione territoriale e fondiaria, per volume edilizio si intende la somma dei prodotti delle superfici lorde di pavimento di ogni piano, anche interrato, calcolate secondo quanto stabilito dal precedente art. 23.10, per le rispettive altezze misurate dalla quota di calpestio alla quota di estradosso del solaio soprastante eccetto che per l'ultimo solaio di*

<sup>1</sup> elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

<sup>2</sup> Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

**copertura, ove l'altezza va misurata fino all'intradosso.**

#### **NTA-23.12 - Altezza dei fabbricati**

L'altezza dei fabbricati è la distanza in verticale misurata a partire dal suolo sistemato, pubblico o privato, più basso, fino alla quota dell'estradosso del solaio di copertura dei locali utilizzabili posti in alto.

Non si considerano, al fine della definizione della quota più bassa del suolo, le rampe e le corsie di accesso ai box, alle cantine o ai volumi tecnici, che siano ricavati a quota inferiore a quella del suolo naturale o stradale sistemato.

Nel caso di copertura a tetto, l'altezza va riferita alla gronda intesa come linea di intersezione fra la fronte esterna del fabbricato e l'estradosso della falda, semprechè l'inclinazione delle falde non superi i 30° ed il colmo non ecceda l'altezza di m 3,50.

Qualora l'inclinazione delle falde superi i 30° e/o il colmo ecceda l'altezza di m 3,50, l'altezza va riferita al punto medio del tetto, al suo estradosso, tra la gronda ed il colmo.

**Nel caso di suolo sistemato inclinato o a gradoni l'altezza consentita è la media ponderale delle altezze delle varie fronti.**

Negli edifici con copertura piano non si computeranno, ai fini della determinazione dell'altezza, coronamenti o parapetti che non superino l'altezza di m 1,30 a partire dall'estradosso dell'ultimo solaio nè diaframmi ai confini di proprietà.

E' ammesso il superamento delle altezze di cui ai precedenti commi solo per i volumi tecnici di limitata entità purchè non superino i m.3,40 a partire dall'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale.

Detti volumi devono essere progettati in modo coerente con la concezione architettonica della intera costruzione.

el caso in cui venga realizzato un portico o porticato di uso comune o pubblico, l'altezza consentita dalle norme specifiche di zona è comprensiva dell'altezza del portico o porticato stesso.

#### **NTA-23.16 - Portici, porticati, gallerie e passaggi coperti**

In tutte le zone omogenee, qualunque sia il livello di piano, è consentita la realizzazione di portici, porticati, gallerie, passaggi coperti di uso comune o pubblico, nel rispetto dell'altezza consentita e del numero massimo dei piani previsti nelle singole zone. I portici ed i porticati di uso comune potranno essere adibiti per non più di 1/3 della superficie coperta, al netto dei volumi tecnici, a locali accessori al servizio della residenza.

### **REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC)**

#### **REC- ART.92 Sottotetti**

I locali sotto le falde dei tetti possono essere abitabili e/o non abitabili. Quelli non abitabili non vengono computati nel volume consentito se l'altezza max misurata dall'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale all'estradosso del colmo sia uguale o inferiore a m 3,50 e, sempre se siano destinati a depositi, magazzini o servizi accessori tecnologici.

Detti locali devono essere proporzionati, per ampiezza e per numero alla consistenza delle unità

immobiliari cui sono asserviti.

I locali sottotetto, per essere abitabili, devono presentare i requisiti di cui al precedente art. 85,<sup>3</sup> 87, riguardo all'altezza e dimensione minima, nonché illuminazione e ventilazione.

## NORME DI LEGGE

### LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 22/4/2005

#### Art. 1.-Esclusione del computo di maggiori spessori e altezze nelle costruzioni

1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria e nazionale, di promuovere il miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e di comfort ambientale nonché di favorire la sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, nel territorio della Regione **non vengono computati ai fini del calcolo del volume edificato e della superficie coperta complessiva:**

- a) i maggiori spessori delle pareti perimetrali esterne, nella parte eccedente i 30 centimetri nel caso di nuove costruzioni ed i 50 centimetri nel caso di recupero di edifici esistenti, fino ad un massimo di ulteriori 20 centimetri;
- b) i maggiori spessori dei solai orizzontali e delle coperture, anche inclinate, nella parte eccedente la misura media di 25 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 10 centimetri;
- c) le maggiori altezze interne nette dei vani di unità residenziali, nella parte eccedente le misure minime di metri 2,70 e di metri 2,40 previste dai regolamenti edilizi comunali, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri.

#### Art. 2. Applicazione e deroghe

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, compatibilmente al rispetto delle norme di tutela architettonica e ambientale vigenti, anche ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché ai fini del calcolo della superficie a parcheggio ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrata e modificata dalla legge 24 marzo 1989, n. 122. **Si applicano, inoltre, in deroga alle altezze massime previste per le singole zone omogenee negli strumenti urbanistici adottati o in vigore.**

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 **non costituiscono deroga alle norme sulle distanze minime**, sia in rapporto al confine che agli altri edifici, nonché alle disposizioni previste per le zone sismiche, sia in riferimento all'altezza massima che in rapporto alla larghezza stradale.

### DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102

Art. 14. Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica

..... omissis

**Comma 6. Nel caso di edifici di nuova costruzione**, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente **ai 30 centimetri**, **fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri** per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, **non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.**

Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

<sup>3</sup> L'art. 85-Aperture ed infissi esterni, non ha attinenza con l'art. 92, forse il riferimento è all'art. 87-Locali abitabili «locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale», nel capitolo VIII-CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI DEI FABBRICATI

7. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, **in merito alle distanze minime tra edifici**, alle **distanze** minime dai confini di proprietà e alle **distanze** minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di **25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne**, nonché alle **altezze** massime degli edifici, nella **misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura**.  
La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.  
Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

## REGOLAMENTAZIONE E SCHEMI APPLICATIVI

### ART.1. REGOLAMENTAZIONE E SCHEMI RELATIVI AI SOTTOTETTI NON ABITABILI.

Nel regolamento edilizio (art. 92) e nelle norme di attuazione (art. 23.12)

- viene definita l'altezza massima del colmo (3,50 lorde) ma non viene definita l'altezza massima della gronda,
- viene definita la massima inclinazione della falda solo in termini di gradi sessagesimali (non più di 30°),

Non vengono definiti:

- l'altezza massima di gronda,
- la massima inclinazione in termini percentuali, (i 30° previsti dal REC, portano a pendenze eccessive superiori al 50%, più consone ai tetti dell'alta montagna ma che non trovano riscontro nel nostro territorio.)
- la massima altezza media del sottotetto,

I suddetti parametri si possono definire anche in analogia ad altri regolamenti comunali,

(Ragusa pone come limite massimo per l'altezza del sottotetto quella media di ml. 2,00, misurati al netto tra calpestio e intradosso del solaio inclinato di copertura, consentendo di alzare la quota della linea di gronda)

(Santa Croce Camerina prevede sempre un'altezza media di ml. 2,00 un massimo netto al colmo di ml. 2,70 ed un massimo netto alla gronda di ml.1,30)

Sulla base di quanto sopra si ritiene di poter definire i seguenti parametri:


Parametri da applicare nei progetti per i sottotetti non abitabili:

1. Altezza massima lorda al colmo misurata tra calpestio del piano ed estradosso del tetto:	ml. 3,50	Definito dal REC all'art. 92
2. Altezza media netta massima del sottotetto, misurata all'interno, tra il pavimento finito del piano e l'intradosso del solaio inclinato	ml. 2,00	Definito con il presente regolamento
3. Altezza massima interna della parte più bassa del sottotetto, misurata tra calpestio del piano ed intradosso del tetto:	ml. 1,00	Definito con il presente regolamento
4. Altezza massima di gronda misurata tra calpestio del piano ed estradosso del tetto:	In base all'altezza massima consentita per l'edificio	Definito dalle NTA all'art. 23.12
5. Pendenza massima della falda misurata in percentuale	35%	Definito con il presente regolamento
6. Pendenza massima della falda misurata in gradi	30°	Definito dal REC all'art. 92


I sottotetti aventi tutte le superiori caratteristiche e destinati a *depositi, magazzini o servizi accessori tecnologici, o comunque non abitabili non vengono computati nel volume consentito.*

# SCHEMI GRAFICI SOTTOTETTI

Figura 1-TUTTE LE CONDIZIONI DA RISPETTARE - SCHEMA GRAFICO



SEZIONE SCHEMATICA DEL SOTTOTETTO CON LE CONDIZIONI PER ESSERE DESTINATO AD ACCESSORIO TECNICO E NON ESSERE CONSIDERATO NEL CALCOLO DEL VOLUME CONSENTITO



ESEMPIO N. 1

## ART.2. REGOLAMENTAZIONE E SCHEMI RELATIVI ALLE ALTEZZE

L'altezza del fabbricato viene definita dall'art. 23.12 del REC, con le deroghe introdotte dalla L.R. 4/2005 e dal Dlgs. n. 102/2014.


L'applicazione della norma non presenta particolari problematiche nel caso in cui il suolo sistemato sia pianeggiante, per cui è sufficiente applicare in modo letterale la norma.

*"L'altezza dei fabbricati è la distanza in verticale misurata a partire dal suolo sistemato, pubblico o privato, più basso, fino alla quota dell'estradosso del solaio di copertura dei locali utilizzabili posti in alto."*

*"Nel caso di suolo sistemato inclinato o a gradoni l'altezza consentita è la media ponderale delle altezze delle varie fronti."*

Figura 2


SEZIONE SCHEMATICA



$$\text{ALTEZZA DELL'EDIFICIO} = \text{HE} = \text{He1} - 0,10 - (\text{h1} - 2,70)$$

He1= ALTEZZA EFFETTIVA del fronte alla gronda  
 HE= ALTEZZA CONVENZIONALE da considerare ai fini  
 del rispetto di quella massima prevista dal PRG.  
 (vedi L.R. 4/2005)

ESEMPIO




$$\text{ALTEZZA CONVENZIONALE DELL'EDIFICIO} \\ \text{HE} = \text{He1} - 0,10 - (\text{h1} - 2,70)$$

$$= 4,40 - 0,10 - (2,90 - 2,70) = 4,10$$


Figura 3

## SEZIONE SCHEMATICA




ALTEZZA DELL'EDIFICIO =  $HE = He1 - 0,10 - 0,10 - (h1 - 2,70) - (h2 - 2,70)$   
 $He1$  = ALTEZZA EFFETTIVA del fronte al calpestio di copertura  
 $HE$  = ALTEZZA CONVENZIONALE da considerare ai fini del rispetto di quella massima prevista dal PRG.  
 (vedi L.R. 4/2005)

## ESEMPIO



ALTEZZA CONVENZIONALE DELL'EDIFICIO  
 $HE = He1 - 0,10 - 0,10 - (h1 - 2,70) - (h2 - 2,70)$   
 $HE = 6,70 - 0,10 - 0,10 - (2,90 - 2,70) - (2,80 - 2,70) = 6,20$


## TERRENO SISTEMATO A GRADONI



HEf = ALTEZZA DELL'EDIFICIO NEL SINGOLO FRONTE  
HE = ALTEZZA DELL'EDIFICIO = MEDIA DELLE ALTEZZE DEI  
SINGOLI FRONTI =

$$HF = (HEf1 + HEf2 + HEf3 + HEf4) / 4$$


## ESEMPIO



HE = ALTEZZA DELL'EDIFICIO = MEDIA DELLE ALTEZZE DEI  
SINGOLI FRONTI =


$$HF = (6,50 + 6,50 + 6,00 + 5,00) / 4 = 6,00$$

### SEZIONE SCHEMATICA CON TERRENO INCLINATO




$ALTEZZA\ DEL\ FRONTE = HEF1 = (He1 + He2) / 2 - 0,10 - 0,10 - (h1 - 2,70) - (h2 - 2,70)$   
 HEF1 = ALTEZZA CONVENZIONALE da considerare ai fini del rispetto di quella massima prevista dal PRG.  
 (vedi L.R. 4/2005)

### ESEMPIO



ALTEZZA CONVENZIONALE DEL FRONTE  
 $HE = (He1 + He2) / 2 - 0,10 - 0,10 - (h1 - 2,70) - (h2 - 2,70)$   
 $HE = 6,00 - 0,10 - 0,10 - (2,90 - 2,70) - (2,80 - 2,70) = 5,50$   
 (N.B. L'altezza dell'edificio sarà dato dalla media delle altezze dei singoli fronti)



### ART.3. REGOLAMENTAZIONE E SCHEMI RELATIVI AL CALCOLO DEI VOLUMI

Il volume edilizio viene definito dall'art. 23.11 delle NTA, come la somma dei prodotti delle superfici lorde di pavimento di ogni piano, anche interrato, calcolate secondo quanto stabilito dal precedente art. 23.10, per le rispettive altezze misurate **dalla quota di calpestio alla quota di estradosso del solaio soprastante** eccetto che per l'ultimo solaio di copertura, ove l'altezza va misurata fino all'intradosso.

A sua volta l'art. 23.10 definisce la superficie lorda di pavimento escludendo dal computo di detto parametro alcune specifiche superfici, in base alla collocazione e/o alla destinazione specifica.

In particolare

**A. NEI PIANI SEMINTERRATI O NEI PIANI CHE SIANO INTERRATI PER MENO DEL 50% DELLA SUPERFICIE LATERALE,**

<b>vengono computati nel calcolo gli spazi adibiti a</b>	<b>Non vengono computati nel calcolo</b>
laboratori,	Gli spazi agibili senza permanenza, neanche temporanea di persone. (es. ripostigli, cantine, locali di sgombero ecc.)
uffici,	
locali destinati alla vendita,	
sale di riunione,	
locali pubblici o	
comunque agibili con permanenza, anche temporanea di persone.	Gli spazi non agibili.

**B. NEI PIANI CHE SIANO INTERRATI PER ALMENO IL 50% DELLA SUPERFICIE LATERALE**

<b>non vanno computati nel calcolo gli spazi adibiti a:</b>	<b>Vanno computati nel calcolo gli spazi adibiti a:</b>
1. cantine,	Le destinazioni diverse da quelle indicate a lato che non siano ad esse assimilabili.
2. servizi tecnici,	
3. depositi,	
4. parcheggi ed autorimesse con i relativi spazi di manovra e di accesso,	
5. gli spazi adibiti a biblioteche ed archivi, limitatamente agli edifici di carattere direzionale,	

**C. NON SONO INOLTRE COMPUTATI**


1) gli aggetti aperti,	Le destinazioni diverse da quelle indicate a lato che non siano ad esse assimilabili, e non contenute nei precedenti punti A. e B., vanno computati al fine del calcolo della superficie lorda di pavimento e di conseguenza del calcolo del Volume.
2) le terrazze,	
3) le logge, <sup>4</sup>	
4) i portici ed i porticati asserviti ad uso pubblico, <sup>5</sup>	
5) i passaggi e gli spazi coperti di uso collettivo,	
6) i porticati di uso comune con le relative superfici destinate a locali accessori così come definite al successivo art. 23.16,	
7) i sotto tetti non abitabili,	
8) gli spazi adibiti a scale ed ascensori,	
9) gli spazi adibiti a impianti tecnologici	
10) i locali al di sopra della terrazza come appresso definiti agli artt. 30 e seguenti.	

<sup>4</sup> elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

<sup>5</sup> Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

## SCHEMA GRAFICO PER DEFINIRE L'INTERRAMENTO


ESEMPIO PER DEFINIRE L'INTERRAMENTO O MENO DI UN LOCALE AVENTE IL CALPESTIO AL DISOTTO DEL TERRENO CIRCOSTANTE.



superficie laterale totale =  $Sl=30+15+30+15=90mq$

superficie laterale interrata =  $Sl_i= 12+6+20+10=48mq$

Rapporto =  $Sl_i/S_l = 48/90 = 53\% > 50\%$  il locale è interrato



Modica li 24/09/2019

Il responsabile del settore

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica:  
**favorevole /sfavorevole**

Modica, li  
Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile:  
**favorevole /sfavorevole**

Modica, li  
Il Responsabile del Settore Finanziario

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. \_\_\_\_\_ del Bilancio 201\_\_.

Modica, li  
Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. \_\_\_\_\_ pagine, incluso il presente prospetto,.


Visto  
L'Assessore al ramo

Ing. Giorgio Linguanti



Il Responsabile proponente

Geom. Vincenzo Terranova



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 256 del 27 SET. 2019

Il Segretario  
Comunale

